

264. SPECIALE COVID

E SABATO SERA ARRIVA IL DECRETO DELLE PROROGHE TRIBUTARIE IL DL 30 GENNAIO 2021 N. 7

01. NOZIONE

Appena prima delle scadenze arriva il DL con le attese proroghe.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio il **Decreto-Legge 30 gennaio 2021, n. 7**, rubricato "**Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**"

Il DL è composto da soli quattro articoli e si inserisce in quella che pare ormai la norma di provvedimenti parziali e pubblicati appena prima del fuori tempo massimo.

Tant'è seguiamone le disposizioni.

02. ART. 1 – Proroghe di termini in materia tributaria

Ai fini di questa Scheda **l'articolo 1** è quello fondamentale vediamo il **primo comma**.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso **tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra **il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di **quattordici mesi relativamente**:

- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli **36-bis** DPR 600/1783, e 54-bis DPR 633/1972;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo **36-ter** DPR 600/1973.

Con riferimento agli atti indicati nei primi due riquadri, notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Con riferimento alle comunicazioni di cui al secondo riquadro non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione

Aggiungiamo, per maggior chiarezza, e relativamente alla proroga di 14 mesi dei termini di notifica così come modificato dal DL 7/2021:

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella **da 36-bis** scade **non il 31 dicembre 2021 ma il 28 febbraio 2023**;
- per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella **da 36-ter** scade, rispettivamente, il **29 febbraio 2024** (e **non il 31 dicembre 2022**) e il **28 febbraio 2023** (e **non il 31 dicembre 2021**).

Il comma 2 modifica l'art. 68 del DL 18/2020.

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo **dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati **in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

In buona sostanza i termini di pagamento derivanti **da cartelle di pagamento**, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, sono sospesi fino al 28 febbraio e dovranno essere pagati **entro il 31 marzo 2021**.

La sospensione vale anche per gli **accertamenti esecutivi** dei Comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l'art. 68 del DL 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.

Sono da ritenersi sospese **altresì le rate da dilazioni dei ruoli**, art. 19 del DPR 602/73 che scadono dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

Il comma 3 sospende fino **al 28 febbraio 2021 (e non più sino al 31 gennaio 2021)** i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il **comma 4** fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo **dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

03. Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni riguardano proroghe per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito penitenziario e le disposizioni finanziarie conseguenti ai provvedimenti adottati.

04. ART. 4 - Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi dal **31 gennaio 2021**.